



# **ANAP:** ISTRUZIONI PER L'USO

TESTO INFORMATIVO  
PER I NUOVI ASSOCIATI



## DECRETO DI RICONOSCIMENTO DELL'AUDIOPROTESISTA

Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 668  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1994



### **“Regolamento concernente l'individuazione della figura e relativo profilo professionale del Tecnico Audioprotesista”**

#### **IL MINISTERO DELLA SANITÀ**

**VISTO** l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

**RITENUTO** che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministero della Sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare e i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

**RITENUTO** di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

**RITENUTO** di individuare la figura del tecnico audioprotesista;

**VISTO** il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 22 aprile 1994;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1994;

**VISTA** la nota in data 13 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

#### **ADOTTA il seguente regolamento:**

##### **Art. 1**

1. È individuata la figura professionale del tecnico audioprotesista con il seguente profilo: il tecnico audioprotesista è l'operato-

re sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge la propria attività nella fornitura, adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e correzione dei deficit uditivi.

2. Il tecnico audioprotesista opera su prescrizione del medico mediante atti professionali che implicano la piena responsabilità e la conseguente autonomia.

3. L'attività del tecnico audioprotesista è volta all'applicazione dei presidi protesici mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chioccioline o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.

4. Collabora con altre figure professionali ai programmi di prevenzione e di riabilitazione delle sordità, mediante la fornitura di presidi protesici e l'addestramento al loro uso.

5. Il tecnico audioprotesista svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

### **Art. 2**

1. Il diploma universitario di tecnico audioprotesista, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.

### **Art. 3**

1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

# I TITOLI EQUIPOLLENTI ALLA LAUREA IN TECNICHE AUDIOPROTESICHE (PRE 2000) ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUDIOPROTESISTA

Decreto Ministeriale 27 luglio 2000  
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2000



## **“Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico-audioprotesista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”**

**IL MINISTRO DELLA SANITÀ  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**VISTO** l’art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie e in particolare l’art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base;

**RITENUTO** opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;

**Decreta:****Art. 1**

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico audioprotesista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

**Tabella 1**

<b>Sez. A Diploma universitario</b>	<b>Sez. B Titoli equipollenti</b>
Tecnico audioprotesista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668	Tecnico audioprotesista - corsi regionali triennali di formazione specifica, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
	Attestati e diplomi di corsi organizzati dagli ex consorzi provinciali di istruzione professionale, con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale
	Attestati e diplomi di corsi organizzati dai centri di addestramento e perfezionamento addetti al commercio con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale
	Attestati e diplomi di corsi professionali organizzati dalle associazioni di categoria con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale
	Attestati e diplomi di corsi professionali organizzati dalle regioni

## Art. 2

1. Il possessore di un titolo del pregresso ordinamento indicato nella sezione B della tabella 2 sotto riportata, che abbia svolto una delle attività professionali che, consentita dal titolo posseduto, sia stata successivamente riconosciuta come propria del diploma universitario di tecnico audioprotesista indicato nella sezione A della stessa tabella 2, può optare per il riconoscimento del predetto diploma corrispondente all'attività effettivamente esercitata, sempre che tale specifica attività sia stata esercitata, in via prevalente, in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo di tre anni nell'ultimo quinquennio. La specifica attività esercitata deve essere formalmente documentata.

2. La domanda di opzione di cui al comma 1, è presentata, unitamente al titolo originale, all'unità sanitaria locale di residenza, che provvede ad annotare sul retro del titolo originale l'opzione effettuata.

3. L'unità sanitaria locale trattiene ai propri atti copia conforme del titolo annotato e trasmette al Ministero della Sanità - dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - l'elenco nominativo di coloro che hanno esercitato l'opzione con l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario per il quale è stata esercitata l'opzione.

4. L'opzione è comunque necessaria per i titoli del pregresso ordinamento che consentono il riconoscimento di entrambi i diplomi di tecnico audiometrista e di tecnico audioprotesista.

**Tabella 2**

Sez. A Diploma universitario	Sez. B Titoli equipollenti
Tecnico audioprotesista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668	Tecnico di audiometria e di protesizzazione acustica - decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
	Tecnico di audiometria e audioprotesi - legge 11 novembre 1990, n. 341

**Art. 3**

L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B delle tabelle sopra riportate, al diploma universitario di tecnico audioprotesista indicato nelle sezioni A delle stesse tabelle, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2000

p. Il Ministro della sanità Labate

p. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica  
e tecnologica Guerzoni



**RICONOSCIMENTO DI ANAP QUALE ASSOCIAZIONE  
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA  
PER LA PROFESSIONE DI AUDIOPROTESISTA**



*Ministero della Salute*

**DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE  
E DELLE RISORSE UMANE  
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
UFFICIO VI ex DGRUPS**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il DM 26 aprile 2012 concernente “Accertamento della Rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell’area sanitaria” registrato dalla Corte dei Conti il 4 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n.222 del 22 settembre 2012 con il quale le Associazioni interessate sono state invitate a produrre istanza di riconoscimento quale associazione maggiormente rappresentativa;

**VISTO** l’art. 2 comma 1 del D.M. 26 aprile 2012 secondo il quale con decreto del Direttore Generale delle professioni sanitarie e delle Risorse umane del Servizio sanitario nazionale, è individuata, per ciascuna professione sanitaria, l’associazione che, in possesso dei requisiti previsti, presenti il maggior numero di iscritti;

**VISTI** il Decreto Direttoriale 30 luglio 2013, il Decreto Direttoriale 7 febbraio 2014 e il Decreto Direttoriale 28 luglio 2014 con i quali si è proceduto all’accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell’area sanitaria;

**VISTO** il DM 8 agosto 2014 concernente la riapertura dei termini stabiliti per la presentazione delle istanze di riconoscimento



delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale da parte delle associazioni nazionali della professione del Tecnico Audioprotesista di cui al DM 26 aprile 2012 del quale si richiamano integralmente i criteri;

**VISTA** la nota del 23 gennaio 2015, prot. n.3616 con la quale l'Associazione nazionale Audioprotesisti professionali (A.N.A.P.) ha presentato la domanda di riconoscimento della maggiore rappresentatività, con allegata la necessaria documentazione;

**VISTI** gli esiti positivi dell'istruttoria avviata in relazione alla citata domanda presentata dall'Associazione A.N.A.P.;

### DECRETA

La tabella contenuta nell'art. 1 del Decreto Direttoriale 28 luglio 2014, concernente l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell'area sanitaria, è integrata come segue:

Area Tecnico - Assistenziale		
Tecnico Audioprotesista (D.M. n. 668/94)	Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali A.N.A.P.	Via Val d'Intelvi 3 Milano

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute.

Roma, 10 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott.ssa Rossana UGENTI)

# LEGGE DI ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLA PROFESSIONE DI AUDIOPROTESISTA



## *Ministero della Salute*

### IL MINISTRO

**VISTO** il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

**VISTO** in particolare l’articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall’articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”, il quale prevede che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante “Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l’art.6 lett. s) che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli Ordini e i Collegi professionali;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante

“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”;

**VISTA** la legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, recante “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”;

**VISTO** il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, con il quale, in attuazione dell’articolo 6 della citata legge n. 251 del 2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, e 4 della medesima legge;

**VISTA** la legge 1 febbraio 2006, n. 43, e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”;

**VISTO** l’articolo 4, comma 9, lettera c), della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il quale stabilisce che i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica sono trasformati in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

**VISTO** l’articolo 4, comma 10, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che la professione di assistente sanitario confluisce nell’Ordine di cui al citato articolo 4, comma 9, lettera c), della medesima legge;

**VISTO** l’articolo 4, comma 13, della richiamata legge n. 3 del 2018, il quale prevede che, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

**DECRETA:****Art. 1**

*(Istituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 4 della legge medesima, oltre all'albo dei Tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli Assistenti sanitari, sono istituiti i seguenti albi professionali:

- a) albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- b) albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
- c) albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
- d) albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
- e) albo della professione sanitaria di Dietista;
- f) albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
- g) albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- h) albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
- i) albo della professione sanitaria di Fisioterapista;
- j) albo della professione sanitaria di Logopedista;
- k) albo della professione sanitaria di Podologo;
- l) albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
- m) albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- n) albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- o) albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
- p) albo della professione sanitaria di Educatore professionale;
- q) albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

2. Fatti salvi gli eventuali adattamenti geografici, l'albo della professione sanitaria dei Tecnici sanitari di radiologia medica di ogni singolo Ordine è costituito dall'albo professionale già in essere presso i preesistenti Collegi dei Tecnici sanitari di radiologia medica; l'albo della professione sanitaria di Assistente sanitario di ogni singolo Ordine è costituito dall'albo professionale già in essere presso i preesistenti Collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI).

3. Agli albi di tutte le altre professioni sanitarie, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute nei decreti e regolamenti attuativi dell'articolo 4 della legge n. 3 del 2018. In fase di prima applicazione, gli albi delle professioni sanitarie di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), sono costituiti ai sensi dell'articolo 5.

4. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo professionale. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1 febbraio 2006, n. 43.

## **Art. 2**

### ***(Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale)***

1. Per l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 1, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea, salvo quanto previsto dal comma 3;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
- d) laurea abilitante all'esercizio della professione sanitaria, ovvero titolo equipollente o equivalente alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- e) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell'Ordine.

2. I possessori di titoli conseguiti in Paesi dell'Unione europea, possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e s.m., recante norme di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

3. I cittadini non appartenenti a un Paese dell'Unione europea possono iscriversi all'albo professionale se in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, del riconoscimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione sanitaria effettuato dal Ministero della salute ai sensi degli artt. 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m. e nel rispetto della normativa in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di altre nazionalità nel territorio dello Stato italiano.

4. Gli iscritti all'albo professionale che si stabiliscono in un Paese estero possono, a domanda, conservare l'iscrizione all'Ordine italiano di appartenenza.

### **Art. 3**

#### ***(Cancellazione dall'albo professionale)***

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo dell'Ordine competente per territorio, d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi di:

- a) perdita del godimento dei diritti civili;
- b) accertata carenza dei requisiti professionali di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 2;
- c) rinuncia all'iscrizione;
- d) morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
- e) trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 2 del presente decreto.

2. La cancellazione, tranne nei casi in cui il professionista rinunci all'iscrizione, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

#### **Art. 4**

*(Tenuta degli albi professionali, riscossione ed erogazione dei contributi, gestione amministrativa e contabile degli Ordini, sanzioni e procedimenti disciplinari)*

1. Gli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione espletano le funzioni previste dall'articolo 1, comma 3, lett. d), dall'articolo 3, comma 1, lett. a) e g), e comma 2, lett. c), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233, come sostituiti dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

#### **Art. 5**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei Tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di Tecnico sanitario di radiologia medica e di Assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'articolo 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i Presidenti degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna



professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle Associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. . I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai sensi dell'Art.3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre, n. 233, come sostituito dall'art. 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i Consigli direttivi degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione provvedono, su proposta dei rappresentanti delle Associazioni di cui al comma 2, all'iscrizione dei professionisti nei relativi albi.

**Art. 6**  
*(Invarianza di oneri)*

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non comporta oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**13 MAR 2018**

IL MINISTRO  




## STATUTO

### Art. 1

1. È costituita l'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, in seguito denominata A.N.A.P., con sede sociale in Milano in Via Alberto Mario n.8. La sede sociale può essere trasferita a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

2. L'A.N.A.P. è apolitica, apartitica, senza fini di lucro e senza finalità sindacali; riunisce i tecnici audio protesisti per rappresentarli a livello nazionale e internazionale per garantirne la tutela e lo sviluppo della professionalità e per assicurarne il costante aggiornamento e miglioramento professionale. Può aderire ad Enti e Organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri scopi sociali. Sono escluse attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse salvo quelle necessarie per l'attività di formazione continua.

3. La sua durata è illimitata. L'Assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.

### Art. 2

1. L'A.N.A.P., nell'interesse generale degli operatori rappresentati, si prefigge di:

- a) perseguire la maggiore qualificazione professionale dei rappresentati a tutela della categoria e dei cittadini;
- b) perseguire e tutelare gli interessi professionali, morali, sociali e giuridici della categoria nei confronti di qualunque organismo, sia pubblico che privato;
- c) favorire relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;

- d) sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità ed i mezzi d'informazione sulle problematiche inerenti l'attività del Tecnico Audioprotesista e del comparto audioprotesico in genere, valutando e risolvendo problemi di carattere organizzativo, economico e sociale;
- e) favorire e promuovere l'aggiornamento professionale continuo e costante dei Tecnici Audioprotesisti nonché la formazione degli operatori del settore anche mediante attività ECM (Educazione Continua in Medicina);
- f) promuovere e collaborare col Ministero della Salute, con il Ministero del Lavoro, con il Ministero dell'Università, Regioni, Province, Comuni, province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche e con le associazioni dei cittadini per la tutela della specifica attività svolta dai professionisti e per la tutela della salute anche perseguendo legalmente ogni forma di esercizio abusivo della professione;
- g) interfacciarsi e collaborare con gli Enti preposti per la formazione professionale dei Tecnici Audioprotesisti;
- h) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni;
- i) promuovere servizi di assistenza specifica, di interesse per i soci;
- j) essere presente su tutto il territorio nazionale e regionale, con organizzazione presente in tutte le Regioni e comunque in almeno dodici Regioni;
- k) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea sia ad essa direttamente affidato.

2. L'A.N.A.P., inoltre, elabora le cosiddette "Linee Guida" di cui all'art. 5 L. 8 marzo 2017. N. 24, essendo Associazione Tecnico Scientifica dotata dei caratteri di indipendenza e rappresentatività di cui alla norma stessa, il tutto tramite il Comitato istituito ai sensi degli artt. 23 ss. che seguono del presente Statuto e, a tal fine, provvederà alla sua iscrizione presso l'elenco istituito e regolamentato ai sensi del D.M. 2 agosto 2017.

3. L'Associazione non svolge attività sindacale e/o di contrattazione collettiva sindacale, né di assistenza sindacale dei propri iscritti.

### Art. 3

1. Per "Tecnico Audioprotesista" si intendono tutte le persone fisiche, in possesso del titolo abilitante alla professione sanitaria di Tecnico Audioprotesista, che procedono alla correzione delle deficienze della funzione uditiva mediante i dispositivi medici definiti "ausili uditivi" e/o "protesi acustiche" che suppliscono a tali deficienze. Le sue attribuzioni si estendono alla protezione della funzione uditiva contro gli effetti del rumore. La correzione della funzione uditiva con l'aiuto di ausili uditivi e/o "protesi acustiche", comprende una serie di attività preliminari, strumentali e non miranti a una valutazione della funzionalità uditiva e del grado di disabilità, la scelta, l'adattamento comprendente il rilevamento dell'impronta del C.U.E., il controllo dell'efficacia immediata e la consegna dell'ausilio uditivo adeguato, l'educazione protesica dell'ipoacusico, il controllo della permanenza dell'efficacia dell'applicazione.

2. Possono appartenere e essere iscritti all'A.N.A.P. in qualità di soci "effettivi" esclusivamente i Tecnici Audioprotesisti in possesso dei titoli professionali riconosciuti dalla normativa vigente e abilitati all'esercizio della professione sanitaria di tecnico audioprotesista.

3. Possono essere soci anche i cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero qualora il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia per effetto dell'applicazione di accordi di reciprocità tra Paesi interessati o sulla base delle normative dell'Unione Europea o di altro accordo o Convenzione internazionale cui l'Italia abbia aderito.

4. L'elenco dei nominativi dei soci viene aggiornato annualmente. All'elenco è garantita adeguata pubblicità mediante il sito web ufficiale dell'Associazione o attraverso i mezzi di informazione o mediante pubblicazione sull'organo di categoria.

5. La qualità del socio è comprovata dall'iscrizione nell'elenco dei soci.

6. Presso l'Associazione è istituito, altresì, un elenco speciale di

“studenti”. Sono considerati “studenti” gli iscritti ad un corso di studi legalmente riconosciuto e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di Tecnico Audioprotesista. L’elenco speciale è istituito al fine esclusivo di consentire agli “studenti”, che non possiedono i requisiti per l’iscrizione all’Associazione, di avvicinarsi alle attività formative della stessa e sensibilizzarsi sulle problematiche riguardanti l’esercizio della professione di Tecnico Audioprotesista.

Gli “studenti”, a differenza dei “soci”, non sono considerati iscritti all’Associazione, non hanno lo status di “socio”, non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali (assenza di diritto di voto attivo e passivo) e non partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Essi non concorrono inoltre alla determinazione del numero degli iscritti utile ai fini del riconoscimento ministeriale di rappresentatività dell’Associazione.

7. Per appartenere all’elenco speciale, lo Studente deve avanzare domanda su apposito modulo. Istruita la domanda, il Consiglio Direttivo valuta inappellabilmente sull’ammissione all’elenco speciale. Gli Studenti sono tenuti a versare direttamente all’associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua che verrà di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo al fine di garantire loro esclusivamente: la partecipazione alla vita associativa con esclusione di quanto indicato dal presente comma e riservato ai “soci”, la ricezione della rivista dell’associazione e l’aggiornamento scientifico e tecnologico nonché normativo e professionale anche mediante specifiche attività formative. In presenza di perdita dei requisiti o di gravi fatti incompatibili con le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione dello Studente dall’elenco. Al conseguimento del titolo abilitante la qualità di “studente” decade automaticamente.

#### **Art. 4**

1. La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto, unitamente alla documentazione e alle informazioni richieste.
2. Sulla domanda di ammissione, delibera il Consiglio Direttivo

alla prima riunione utile dalla ricezione della domanda stessa, avendo accertato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

3. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia rinviata o respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata o altro mezzo di notifica ammesso dalla legge.

4. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.

5. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno, a far data dal giorno 1 (uno) gennaio dell'anno di iscrizione.

6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo di notifica ammesso dalla legge, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo associativo (uno gennaio-trentuno dicembre).

7. I Soci sono tenuti a fornire all'Associazione almeno un indirizzo PEC o mail semplice che sarà il canale comunicativo privilegiato e ufficiale tra Associazione e Socio, il quale si impegnerà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

8. I soci hanno l'obbligo di curare l'aggiornamento professionale costante.

9. I soci sono obbligati a comunicare al Consiglio Direttivo, mediante autocertificazione, i crediti ECM in totale acquisiti durante l'anno solare. Detta autocertificazione dovrà pervenire all'Associazione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello certificato; i soci a semplice richiesta del Consiglio Direttivo dovranno eventualmente esibire documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei crediti dichiarati.

10. Le modalità di accreditamento e riconoscimento degli eventi formativi nonché la regolamentazione dell'obbligo formativo

per il socio sono demandati ad apposito regolamento del Consiglio Direttivo e alla vigente legislazione.

11. I soci sono tenuti a versare direttamente all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota associativa annua che verrà di anno in anno stabilita dal consiglio direttivo.

12. La quota associativa deve essere pagata entro il 28 febbraio di ogni anno con versamento diretto all'associazione e non è trasmissibile ad altri soci. È vietato inoltre al socio compensare il debito al pagamento della quota con eventuali crediti vantati verso l'Associazione.

13. La qualifica di socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico.

### **Art. 5**

1. Ciascun socio è tenuto a conoscere lo Statuto dell'Associazione e le regole etiche del Codice Deontologico che si impegna a rispettare. La mancata osservanza delle disposizioni del presente Statuto e del Codice Deontologico è giudicata dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione; i Probiviri, svolta una diligente indagine e sentito su richiesta il socio, trasmettono il proprio parere al Consiglio Direttivo dell'Associazione per le decisioni finali.

2. Rinviano a quanto meglio precisato dal Codice Deontologico si precisa che nei procedimenti diretti alla irrogazione delle sanzioni previste dal codice deontologico o alla esclusione, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri nella prima seduta nominano il relatore e il segretario, fissano la data dell'audizione delle parti ne danno notizia a costoro almeno trenta giorni prima segnalando che possono intervenire personalmente per esporre le proprie ragioni, produrre scritti e presentare testi direttamente alla loro audizione.

In caso di opposizione il presidente del Collegio dei Probiviri chiederà al Segretario l'estratto dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo relative al procedimento opposto. Il procedimento innanzi al Consiglio direttivo e quello innanzi al Collegio dei

Probiviri dovrà concludersi entro 120 giorni dal suo inizio.

Il Socio che violi le clausole dello Statuto o il Codice Deontologico o le disposizione emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri o le disposizioni di legge in tema di aggiornamento professionale costante o, infine, che ponga in essere atti o comportamenti che possono provocare danno al buon nome della figura professionale del Tecnico Audioprotesista o dell'Associazione, è passibile a seconda della gravità della violazione posta in essere o della reiterazione della violazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) censura;
- c) espulsione.

## **Art. 6**

1. La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dal consiglio direttivo con voto favorevole dei due terzi dei votanti, a seguito di gravi violazioni di norme deontologiche, statutarie o di gravi fatti incompatibili con le finalità dell'associazione. Contro la decisione del consiglio direttivo, che verrà comunicata per iscritto, il socio espulso può ricorrere al Collegio dei Probiviri, con richiesta di convocazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. La qualità di socio si perde inoltre:

- a) per lo scioglimento dell'A.N.A.P. deliberato dall'Assemblea straordinaria;
- b) per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 4, comma 6;
- c) per mancato pagamento della quota associativa o dei contributi sociali;
- d) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per mancata ottemperanza a quanto predisposto con l'apposito regolamento dal Consiglio Direttivo relativamente alla formazione continua e all'aggiornamento professionale costante diritto-dovere del Tecnico Audioprotesista;
- f) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri;
- g) per decesso.



3. Le dimissioni possono essere presentate in qualunque momento, con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo, ed hanno effetto immediato. I soci dimissionari, nonché quelli che vengono a perdere la qualità di socio per altra ragione, sono tenuti a pagare le loro quote, intendendosi queste ultime dovute entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno.

### **Art. 7**

1. Sono Organi dell'A.N.A.P.:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) i Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) il Consiglio Direttivo;
- f) il Segretario Generale;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
- i) il Comitato Indipendente per l'elaborazione delle Linee Guida di cui alla L. 8 marzo 2017 n. 24.

2. I componenti degli organi dell'associazione, i legali rappresentanti, gli amministratori nonché chiunque altro rappresenti presso istituzioni italiane ed estere l'associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato per fatti o comportamenti connessi all'attività dell'associazione e se già eletti o nominati decadono.

### **Art. 8**

1. L'assemblea dell'A.N.A.P. è composta dagli operatori di cui all'art. 3 del presente Statuto.

2. Ogni Socio in regola con il versamento dei contributi associativi ha diritto ad un voto.

3. Ciascun socio potrà farsi rappresentare per delega in Assemblea da altro socio. È ammessa la delega per la partecipazione alle assemblee, sempreché redatta in modo completo su apposito modulo predisposto dall'A.N.A.P..

4. La partecipazione per delega alle assemblee è ammessa nel rispetto delle regole determinate con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 9**

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie, e vengono convocate dal Presidente dell'A.N.A.P. o da chi ne fa le veci.

2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata di norma una volta l'anno mediante lettera da spedire a ciascun socio anche per PEC o mail semplice almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e contestuale pubblicazione dell'avviso sull'organo di categoria o sul sito web dell'Associazione.

3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le modalità di cui al punto 2, quando il Presidente o l'Ufficio di Presidenza o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta motivata del Collegio dei Probiviri, oppure su richiesta di un numero di soci che rappresentino almeno un decimo dei voti attribuibili e che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno.

5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di soci, il Presidente vi deve provvedere entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto la convocazione verrà effettuata, entro i dieci giorni successivi, dal Collegio dei Probiviri.

6. In caso di particolare urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente con preavviso di almeno sette giorni.

7. L'Assemblea elegge il Suo Presidente, un minimo di tre ed

un massimo di cinque scrutatori, ed il Segretario che può essere scelto anche tra le persone estranee ai componenti dell'Assemblea.

### **Art. 10**

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50% (cinquanta per cento) più uno dei voti attribuibili. Sono valide in seconda convocazione, che può aver luogo anche nella stessa giornata, qualunque sia il numero dei voti rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. Trattando la questione dei casi di parità nelle votazioni al punto 2.

2. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente dell'Associazione; in quelle segrete si ripete la votazione e, se fosse confermata la parità, la proposta si intende respinta.

3. Il Presidente dell'Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni - scrutinio segreto o scrutinio palese - salvo che i portatori di un quinto dei voti attribuibili richiedano che si adotti un metodo diverso da quello stabilito, nel qual caso l'Assemblea delibererà circa il sistema di votazione.

4. Alle elezioni delle cariche e degli organi sociali si procede con votazione segreta, In caso di parità di voto, si effettuerà apposito sorteggio.

### **Art. 11**

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) stabilisce gli indirizzi di politica associativa;
- b) elegge, a scrutinio segreto, ogni triennio, tra i soci di cui all'art. 3 comma 2, i membri componenti il Consiglio Direttivo;
- c) elegge ogni triennio tra i soci, tre membri effettivi e quattro supplenti componenti il Collegio dei Probiviri;
- d) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'A.N.A.P.;
- e) approva il bilancio preventivo e la misura dei contributi;

f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) le modifiche del presente Statuto;
- b) lo scioglimento dell'A.N.A.P.;
- c) la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
- d) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa;
- e) in composizione integrata ai sensi dell'art. 23 che segue, la nomina del Comitato (come in seguito definito).

### **Art. 12**

1. Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di tre anni, salvo le dimissioni o decadenza verificatesi per l'assenza del titolare da due sedute consecutive dell'Organo di cui è componente, senza giustificato motivo; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 13**

1. Il Consiglio Direttivo dell'A.N.A.P. è composto da un massimo di 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Al fine di salvaguardare e garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'ANAP, il Consiglio non può essere composto per oltre 1/3 da membri che appartengano e/o prestino la propria opera e/o collaborazione ad altro comune unitario centro di interessi.

2. In caso di vacanza di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione ricorrendo di norma, ove compatibile, al primo dei non eletti.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'A.N.A.P., che lo presiede, ogni volta che questi lo ritenga opportuno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Probiviri.

4. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probiviri, il Presidente deve dare seguito alla richiesta entro

15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, in difetto vi provvederà entro i successivi dieci giorni il Collegio dei Probiviri.

5. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

6. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo PEC o mail semplice o via fax con preavviso di almeno tre giorni.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo presiedute dal Presidente, o in assenza dal Vice Presidente, sono valide con la partecipazione di almeno la metà più uno dei membri in carica.

8. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

9. Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che non richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti.

10. Delle riunioni Consiliari viene redatto verbale a cura del Segretario che dovrà sottoscriverlo insieme al Presidente.

#### **Art. 14**

1. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili; la carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco Revisore dei Conti e di Probiviro. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni di metà più uno dei consiglieri.

2. Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso per l'attività svolta. Spetta però il rimborso delle spese effettuati nell'interesse e per conto dell'Associazione, escluse quelle relative alle Assemblee.

3. Decadono dalla carica i legali rappresentanti, i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Probiviri, il Segretario Generale che abbiano subito sentenze di condanna penali passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

4. Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, svolge le attività allo stesso attribuite dal presente statuto e comunque:

- a) elegge al proprio interno, mantenendo facoltà di revoca, il Presidente e due Vice Presidenti di cui uno Vicario che sostituisca il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nell'elezione si ottempera al criterio che dei tre eletti non più di due possano appartenere ad altro comune unitario centro di interessi;
- b) elegge il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti di cui mantiene facoltà di revoca;
- c) detta i criteri dell'azione dell'A.N.A.P.;
- d) predispone annualmente la relazione politica, prende visione delle relazioni finanziarie e redige il documento da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- e) stabilisce la misura delle quote associative e dei contributi dovuti dai soci;
- f) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'A.N.A.P., che partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con parere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera dello stesso Consiglio Direttivo;
- g) delibera l'istituzione e regola i Comitati di Coordinamento Territoriali mantenendone facoltà di scioglimento;
- h) redige e adotta i regolamenti interni di cui con solerzia ragguaglia i soci;
- i) redige il Codice Deontologico da sottoporre, per l'approvazione e l'adozione, all'assemblea generale. Il Codice Deontologico dovrà prevedere sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere; autonomia dell'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari e garanzia di diritto di difesa nel procedimento disciplinare che sarà reso pubblico attraverso il sito web ufficiale o mediante pubblicazione sull'organo di categoria;
- j) regola la formazione continua e l'aggiornamento continuo a cui sono tenuti per statuto gli associati;

- k) delibera inappellabilmente la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per due sedute consecutive;
- l) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare o immobiliare, sull'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- m) delibera di agire o resistere in giudizio a tutela degli interessi dell'associazione e dei propri associati.

### **Art. 15**

1. Il Presidente rappresenta l'A.N.A.P. ad ogni effetto di legge e statutario, ha poteri di firma che può delegare.

2. Il Presidente:

- a) dà esecuzione formale alle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- b) presiede le riunioni di Consiglio;
- c) vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- d) agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell'Associazione e nomina avvocati e procuratori alle liti.

### **Art. 16**

1. Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

2. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente Vicario, il quale procede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla vacanza, in difetto vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Collegio dei Probiviri.

### **Art. 17**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e dal Segretario Generale, il quale non ha diritto al voto.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera all'unanimità.
3. L'Ufficio di Presidenza:
  - a) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, in casi di urgenza, può sostituirsi ad esso, riferendo con la massima sollecitudine i provvedimenti assunti ai membri del Consiglio Direttivo, che ratificherà tali provvedimenti alla prima riunione utile;
  - b) ha facoltà di nomina dei rappresentanti delegati nei rapporti con i terzi;
  - c) può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell'interesse dell'A.N.A.P.

### **Art. 18**

Il Segretario Generale:

- a) coadiuva il Presidente in ogni atto di sua competenza ivi compreso il coordinamento del Consiglio Direttivo alle cui riunioni partecipa senza diritto al voto;
- b) sovrintende alla organizzazione dei servizi che egli dirige e ne risponde all'Ufficio di Presidenza;
- c) su autorizzazione del Presidente, dispone per le spese e le riscossioni ordinarie e firma la corrispondenza ordinaria;
- d) predispone annualmente la relazione finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo che sottopone al Collegio dei Revisori dei Conti e quindi al Consiglio Direttivo;
- e) mantiene e aggiorna con cadenza annuale l'elenco degli associati provvedendo alla pubblicazione sul sito web ufficiale dell'Associazione o attraverso i mezzi di informazione o mediante pubblicazione sull'organo di categoria;
- f) dà adeguata pubblicità allo statuto, alle delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari di cariche sociali, alle delibere degli organi direttivi, al Codice Deontologico, nonché ai bilanci.

### **Art.19**

Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti:

1. è composto da un massimo di tre membri iscritti nell'apposi-



to albo professionale, nominati dal Consiglio Direttivo.

2. I Sindaci Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella in altri organi associativi.

3. In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare tra i componenti il Presidente.

4. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce al Consiglio Direttivo; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

5. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

## **Art. 20**

Il Collegio dei Probiviri:

1. Opera in piena autonomia nell'adozione dei provvedimenti disciplinari.

2. È composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale e scelti tra i candidati che maggiormente hanno dimostrato dirittura morale, capacità professionale, tra gli iscritti all'Associazione da almeno cinque anni alla data delle elezioni. Non possono essere eletti i soci che ricoprono altre cariche o funzioni all'interno dell'associazione.

3. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili; la nomina a Probiviro è incompatibile con quella di altri incarichi associativi.

4. In caso di dimissioni o mancata ottemperanza ai doveri istituzionali del Collegio, il Consiglio Direttivo decide la sostituzione dei membri effettivi dimissionari od inadempienti con i membri supplenti.

5. Alle riunioni del Collegio dei Probiviri possono partecipare, senza diritto di voto, i membri dell'Ufficio di Presidenza.
6. Presidente del Collegio è, tra gli eletti, il socio con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione ovvero, in caso di ballottaggio, il socio più anziano.
7. Le riunioni vengono convocate dal Presidente del Collegio che curerà la redazione del verbale su apposito registro.
8. Il Collegio dei Probiviri:
  - a) su richiesta, esercita le funzioni di giudice arbitro nelle controversie tra i soci e tra soci ed Associazione;
  - b) vigila sul rispetto dell'etica e della deontologia professionale degli associati;
  - c) giudica il comportamento dei soci che contravvengono alle norme del Codice Deontologico, svolgendo una diligente indagine, ascoltando dietro sua richiesta l'interessato e rimettendo il proprio parere al Consiglio Direttivo per le decisioni finali vincolanti per gli associati.

### **Art. 21**

L'Ufficio Stampa dell'Associazione, in ossequio alle direttive del Consiglio Direttivo e con il controllo dell'Ufficio di Segreteria, provvede alla redazione della rivista sociale e delle altre pubblicazioni di informazione utili per la categoria. La gestione e la distribuzione delle pubblicazioni possono essere affidate ad altri organismi estranei all'Associazione. Le pubblicazioni sono distribuite agli associati. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, a norma dell'art. 111, comma 3, del DPR n. 917.

### **Art. 22**

1. I Comitati di Coordinamento Territoriali sono istituiti in tutte le Regioni e comunque in almeno dodici Regioni con apposita delibera del Consiglio Direttivo che ne mantiene facoltà di scioglimento.

2. Tali Comitati hanno il compito di armonizzare e coordinare l'attività di interesse locale fungendo altresì da interlocutori con Enti e Istituzioni di livello regionale.

3. Il funzionamento dei Comitati di Coordinamento Territoriale è regolato in base alle norme stabilite dal Consiglio Direttivo con apposito regolamento.

## **Art. 23**

### **Comitato Nazionale Indipendente per l'elaborazione delle Linee Guida.**

1. È istituito, presso A.N.A.P., il "Comitato Nazionale Indipendente per l'elaborazione delle Linee Guida" (da ora anche il "Comitato") ai sensi dell'art. 5 L. 8 marzo 2017, n. 24 (da ora anche la "Legge"). Il Comitato, al pari di A.N.A.P., non svolge, né direttamente né indirettamente, né ha tra i suoi fini, attività sindacali ed imprenditoriali. Il Comitato non ha, al pari di A.N.A.P., finalità di lucro.

#### **2. Sede del Comitato**

Il Comitato avrà sede principale in Milano, via Alberto Mario, 8. Il Comitato avrà, inoltre, sezioni o rappresentanze in almeno dodici regioni italiane presso i Comitati di Coordinamento Territoriali di ANAP.

#### **3. Scopo del Comitato**

Il Comitato ha, come scopo principale, quello di elaborare ed aggiornare periodicamente le Linee Guida contenenti le raccomandazioni alle quali gli Audioprotesisti dovranno attenersi nell'esecuzione delle loro prestazioni sanitarie.

#### **4. Nomina e Composizione del Comitato**

Il Comitato, composto da un minimo di 12 ad un massimo di 15 membri, è nominato dall'Assemblea Straordinaria. In particolare, con cadenza triennale, verrà convocata l'Assemblea straordinaria avente, come unico punto all'ordine del giorno, la nomina del Comitato. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, con le modalità

di cui all'art. 9, indicando un termine, non inferiore a quindici giorni prima dell'assemblea, per la presentazione di liste di candidati, da depositarsi presso la sede di A.N.A.P.

Le liste dovranno essere composte da un minimo di dodici ad un massimo di quindici nominativi di Audioprotesisti, e dovranno contenere anche i curricula dei candidati, nonché dichiarazione degli stessi di essere autonomi e indipendenti da A.N.A.P. di non svolgere attività imprenditoriali che possano comportare conflitto di interessi con il Comitato e di non avere in passato riportato condanne penali passate in giudicato per reati dolosi commessi nell'esercizio della propria attività professionale. Le liste potranno contenere solo nominativi di soggetti che sono soci di A.N.A.P. Nelle liste dovrà altresì essere individuare il nome del candidato Presidente, del candidato Vice Presidente, del candidato Segretario e del candidato Tesoriere.

L'assemblea straordinaria per la nomina del Comitato si svolgerà con le regole e secondo le procedure di cui all'art. 9 che precede.

Le votazioni, che verranno adottate con i quorum deliberativi di cui al richiamato art. 9, si svolgeranno a scrutinio segreto. Ciascun votante potrà votare una sola lista.

Nessuno dei membri del Comitato percepirà alcun emolumento per la carica, che è espressamente previsto che non sia retribuita.

Il Comitato resta in carica tre anni a far tempo dalla sua nomina.

## 5. Finanziamento del Comitato

Al fine di garantire al Comitato la massima indipendenza scientifica così come previsto dalla Legge e di dare al Comitato stesso l'effettiva possibilità di adempiere al suo mandato in autonomia e indipendenza, il Comitato avrà a disposizione, per lo svolgimento delle proprie attività, un budget annuale pari al 3% dei proventi ordinari derivanti dal pagamento delle quote associative di ANAP. Al Comitato potranno essere destinati specifici contributi, provenienti da qualsiasi soggetto privato o pubblico. La gestione del budget del Comitato è affidata all'ufficio di Tesoreria del Comitato stesso, nominato con le modalità di cui infra.

Al termine di ogni anno solare, il Comitato pubblica sulla sezione del sito Web di A.N.A.P. che sarà al Comitato stesso dedicata,

un rendiconto finanziario relativo alle attività svolte nel periodo di riferimento.

## 6. Attività del Comitato

Il Comitato, alla sua prima riunione, da tenersi non oltre il trentesimo giorno successivo alla deliberazione dell'assemblea triennale che ha eletto il Comitato stesso approva, a maggioranza assoluta dei suoi membri il regolamento dei lavori.

Il Comitato si riunisce con la frequenza indicata dal suo Presidente, comunque, almeno due volte l'anno.

Resta inteso che, al suo interno, il Comitato istituirà un Consiglio Scientifico, composto da tre membri, per la verifica ed il controllo delle attività svolte, i cui lavori verranno pubblicati sul Sito Web del Comitato di cui al successivo comma 7. Tale Consiglio provvederà, in autonomia, a redigere e pubblicare un resoconto periodico in merito alla qualità delle attività svolte dal Comitato e della sua produzione tecnico-scientifica. Le attività di controllo di detto Consiglio verranno effettuate secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrica validati dalla comunità scientifica internazionale.

## 7. Sito Web del Comitato

All'interno del sito Web di A.N.A.P. verrà previsto uno spazio dedicato al Comitato, all'interno del quale verranno, quanto meno, pubblicati:

- a) i nomi, i curriculum e le dichiarazioni di indipendenza ed autonomia dei membri del Comitato;
- b) i rendiconti finanziari di cui al comma 5 che precede;
- c) le Linee Guida vigenti e quelle elaborate nelle annate precedenti;
- d) i materiali scientifici elaborati dal Comitato ed ogni altro materiale scientifico;
- e) nel periodo di rinnovo della composizione del Comitato, la convocazione assembleare e le liste di candidati depositate.

## Art. 24

1. Il patrimonio sociale di A.N.A.P. è formato:

- a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'A.N.A.P. nel rispetto della vigen-

te normativa;

b) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite legalmente al patrimonio.

2. I proventi dell'A.N.A.P. sono formati da:

a) contributi ordinari;

b) contributi integrativi;

c) contributi straordinari;

d) quote associative;

e) oblazioni volontarie;

f) proventi e contributi vari degli associati e/o degli Enti pubblici, nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti diretti od indiretti che configurino conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.

3. Le attività ECM si finanziano con l'autofinanziamento, con i contributi degli associati, e/o enti pubblici e privati, donazioni liberali nei limiti stabiliti dalla vigente normativa e dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

### **Art. 25**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, predisposto dal Segretario Generale, viene trasmesso in prima istanza al Collegio dei Revisori dei Conti, per la relazione prevista dal precedente art. 19 e quindi al Consiglio Direttivo.

Successivamente il Consiglio sottoporrà all'Assemblea, per l'approvazione, il bilancio corredato dalla propria relazione e da quella dei Revisori dei Conti.

### **Art. 26**

Per lo scioglimento dell'Associazione si richiede la specifica deliberazione dell'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con il parere favorevole di almeno due terzi dei presenti.

L'Assemblea deciderà, inoltre, sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione, che dovrà essere devoluto ad altre asso-

ciazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 27**

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare le disposizioni regolamentari necessarie per l'applicazione del presente Statuto, di cui con solerzia ragguglia i soci.

#### **Art. 28**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.





# CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO AUDIOPROTESISTA



Il Codice di deontologia della professione sanitaria del Tecnico Audioprotesista contiene i principi e le regole che gli iscritti all'Associazione devono osservare nell'esercizio della professione.

Il Tecnico Audioprotesista è tenuto alla conoscenza delle norme del presente codice, la cui ignoranza non lo esime dalle responsabilità disciplinari.

Il Codice deontologico guida il Tecnico Audioprotesista nello sviluppo dell'identità professionale e nell'assunzione di un comportamento eticamente responsabile; è inoltre lo strumento che informa il cittadino sui comportamenti che deve attendersi dal professionista.

L'inosservanza dei precetti deontologici nuoce non solo all'assistito e al proprio prestigio professionale, ma anche alla buona immagine di tutti gli esercenti la professione.

L'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali vigila sul rispetto del presente Codice attuando quanto previsto dal proprio Statuto e dalle norme vigenti.

**A.N.A.P.**

**Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali**

**Via Alberto Mario, 8 - 20149 MILANO**

***segreteria@fiaweb.it www.fiaweb.it***

Il Tecnico Audioprotesista è l'operatore sanitario che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, esercita la propria professione al servizio del soggetto ipoacusico. L'operato del Tecnico Audioprotesista si realizza attraverso interventi specifici autonomi e responsabili, di natura preventiva, tecnico-riabilitativa e relazionale, nel rispetto della normativa vigente.

Sono atti propri della professione la scelta, la fornitura, l'adattamento ed il controllo degli ausili uditivi che prevengono o suppliscono la disabilità uditiva nonché l'educazione protesica dell'ipoacusico, il controllo della permanenza dell'efficacia dell'applicazione e la manutenzione dei dispositivi erogati.

Il Tecnico Audioprotesista svolge la sua attività in regime di dipendenza o libero-professionale, in strutture pubbliche, private e presso l'assistito, agendo, nell'ambito degli atti professionali di propria competenza, animato da rigore metodologico, in linea con il protocollo applicativo adottato dall'Associazione.

Il Tecnico Audioprotesista, con la partecipazione ai propri organismi di rappresentanza, manifesta l'appartenenza al gruppo professionale, l'accettazione dei valori contenuti nel Codice deontologico e l'impegno a viverli nel quotidiano.

## CODICE DEONTOLOGICO

**Art. 1** Il Tecnico Audioprotesista esercita la propria professione con la finalità esclusiva del rispetto del benessere fisico e psichico dell'ipoacusico; riconosce che tutte le persone hanno diritto ad eguale considerazione e le assiste senza alcuna discriminazione.

**Art. 2** Il Tecnico Audioprotesista svolge la propria attività al servizio della persona ipoacusica e della collettività, attraverso interventi specifici autonomi e complementari di natura tecnica, relazionale ed educativa. Il rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l'assunzione delle responsabilità inerenti la professione.

**Art. 3** L'assunzione di responsabilità e la conseguente autonomia da parte del Tecnico Audioprotesista si esplicitano nell'effettuare una serie di indagini preliminari, strumentali e non, miranti alla valutazione della menomazione uditiva e della disabilità conseguente, nello scegliere fornire ed adattare gli ausili uditivi adeguati, nel verificare i risultati dell'applicazione, nel seguire l'assistito nel suo adattamento a breve ed a lunga scadenza, nel controllare nel tempo che il risultato dell'ausilio sia sempre adeguato alle aspettative dell'assistito.

**Art. 4** Il Tecnico Audioprotesista ha il dovere, nell'interesse del cittadino, di promuovere la prevenzione della disabilità uditiva e di sollecitare l'assistito ad effettuare una visita dal medico specialista qualora, durante l'esplicazione della propria attività professionale, sospetti la presenza di un'alterazione del quadro fisiologico a carico dell'apparato uditivo. Nel rispetto degli ambiti delle proprie competenze, si asterrà, comunque, dal formulare qualsiasi valutazione diagnostica.

**Art. 5** Il Tecnico Audioprotesista esercita autonomamente la propria attività professionale, rispettando le altre professioni sanitarie e provvedendo affinché siano sempre salvaguardati i rispettivi ambiti professionali. Riconosce che l'integrazione e la collaborazione sono la migliore possibilità per far fronte ai pro-

blemi dell'assistito, per cui, nell'ambito delle proprie conoscenze, esperienze e ruolo professionale, contribuisce allo sviluppo delle reciproche competenze assistenziali.

**Art. 6** Il Tecnico Audioprotesista ha il diritto ed il dovere di aggiornare le proprie conoscenze attraverso l'educazione continua, conformandosi alla normativa vigente. La formazione continua e l'aggiornamento professionale del Tecnico Audioprotesista costituiscono un diritto-tutela degli assistiti.

**Art. 7** Il Tecnico Audioprotesista ascolta, informa, coinvolge la persona assistita o colui che ne esercita la tutela. In particolare coinvolge i familiari dei minori, dei soggetti anziani non autonomi, prima di iniziare il processo applicativo, anche al fine di consentire loro di esprimere il proprio consenso e le proprie scelte. Con l'assistito o chi per lui il Tecnico Audioprotesista valuta ogni aspetto inerente la natura, le modalità, la finalità dell'applicazione dell'ausilio consigliato.

**Art. 8** Il Tecnico Audioprotesista nell'aiutare e sostenere la persona nella scelta assistenziale, si adopera perché la persona che deve fornire il consenso alla prestazione disponga di informazioni globali e non solo audioprotesiche, adeguando il livello di comunicazione, al livello culturale ed alle capacità di comprensione della stessa. Riconosce, quindi, all'assistito o a chi per lui, il diritto di esprimere liberamente la propria volontà in merito alla proposta applicativa.

**Art. 9** Il Tecnico Audioprotesista assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona assistita: nella raccolta, organizzazione ed utilizzo dei dati relativi ai propri assistiti, agisce con diligenza, nel pieno rispetto delle norme vigenti.

**Art. 10** Il Tecnico Audioprotesista è tenuto a mantenere la massima riservatezza su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione, deve inoltre mantenere la medesima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate e/o programmate.

**Art. 11** Il Tecnico Audioprotesista, nell'esercizio della libera pro-

fessione, ha il diritto- dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata all'importanza della prestazione professionale: vale, comunque, il principio generale dell'intesa diretta con l'assistito.

**Art. 12** Il Tecnico Audioprotesista riconosce l'importanza di porre la propria conoscenza ed abilità a disposizione della comunità professionale.

**Art. 13** Il Tecnico Audioprotesista tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso comportamenti ispirati al reciproco rispetto, pertanto, non esprime giudizi o critiche sull'operato di altri colleghi in presenza di assistiti o comunque di estranei al di fuori degli organismi associativi. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesto, l'Associazione, ricorrendo al Collegio dei Probiviri, interviene per concorrere a dirimere le controversie.

**Art. 14** Il Tecnico Audioprotesista nell'agire professionalmente non deve essere condizionato da pressioni o interessi personali provenienti da terzi: in caso di conflitto, devono prevalere gli interessi dell'assistito. Di conseguenza, ogni forma di dicotomia di compensi estranei alla prestazione professionale, così come ogni forma di comparaggio nei confronti di altri operatori sanitari, è vietata. Parimenti, il Tecnico Audioprotesista non deve avvalersi di cariche pubbliche o politiche per conseguire vantaggi per sé o per altri.

**Art. 15** Al Tecnico Audioprotesista è vietato collaborare a qualsiasi titolo o favorire in qualsiasi modo chi eserciti abusivamente la professione.

**Art. 16** La pubblicità e le informazioni in materia sanitaria inerenti l'attività professionale del Tecnico Audioprotesista e gli ausili da lui applicati, devono essere ispirate al rispetto delle norme vigenti. Precipuamente, il Tecnico Audioprotesista si deve impegnare:

- a non divulgare messaggi atti a creare nel pubblico suggestioni od illusorie speranze;
- ad astenersi da affermazioni di priorità ed esclusività di prodot-

ti, metodi, servizi, ecc. che non trovino reale corrispondenza nei fatti o non siano comunque obiettivamente dimostrabili;  
- ad evitare simboli, frasi, denominazioni, marchi che possano essere interpretati come pertinenti alla professione medica.

**Art. 17** Il Tecnico Audioprotesista, venuto a conoscenza di iniziative o comportamenti non conformi alla deontologia professionale, ha il dovere di segnalarli all'Associazione Professionale, dandone formale comunicazione.

Parimenti, il Tecnico Audioprotesista, nell'interesse dell'assistito e della propria sfera di autonomia professionale, ha il dovere di segnalare all'Associazione le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità dell'assistenza.

**Art. 18** L'inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati nel presente Codice, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dal vigente Statuto dell'Associazione Professionale e dalle leggi vigenti.

# ECM: ISTRUZIONI PER L'USO



Tutti i Tecnici Audioprotesisti, in quanto professionisti sanitari, devono ottemperare al proprio obbligo ECM (Educazione Continua in Medicina).

L'obbligo formativo è triennale e viene stabilito con deliberazione della CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua), fatte salve le decisioni in maniera di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

<b>Obbligo formativo triennale (standard)</b>	n. 150 crediti ECM
<b>Neolaureati</b>	Dal 1° gennaio successivo a quello di laurea nella misura di n. 50 crediti ECM per anno fino alla chiusura del triennio in corso

## Neolaureati/laureandi

L'obbligo decorre dall'anno successivo al conseguimento del titolo abilitante nella misura di 50 crediti ECM all'anno fino alla chiusura del triennio in corso.

Si ricorda che i laureandi triennali non hanno alcun obbligo ECM, mentre i professionisti sanitari frequentanti corsi di formazione **post-base** della categoria di appartenenza (laurea di II livello, master, ecc.) possono usufruire dell'esonero dagli ECM in base alla determina della CNFC.

## Come maturare gli ECM

I crediti formativi sono ottenibili tramite:

- **Corsi residenziali o FAD (Formazione a Distanza)** è riconosciuto l'intero numero dei crediti previsti da singolo evento.

NOTA: Ogni professionista deve comunque **conseguire almeno il 40%** dei propri crediti **tramite** la partecipazione a corsi in qualità di **discente**.

- **Attività di tutoraggio**: i professionisti sanitari che svolgono attività di tutoraggio individuale in ambito universitario, maturano il diritto al riconoscimento di n. 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

Per ottenere i crediti occorre utilizzare la modulistica disponibile a richiesta presso la Segreteria ANAP.

- **Autoapprendimento**: la somma dei crediti non può superare il 20% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esoneri ed esenzioni. L'**ANAP**, per tutti i soci in regola con le quote associative, **riconosce n. 10 crediti ECM all'anno** per autoapprendimento derivanti dalla lettura delle proprie pubblicazioni.

## Riduzioni ECM

È possibile richiedere il riconoscimento del **diritto** di:

**ESENZIONE**: sono esentati dall'obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dall'attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l'esercizio della propria attività professionale a seguito di:

- Congedo maternità/paternità
- Congedo parentale e congedo per malattia del figlio
- Adozione e affidamento preadottivo
- Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap
- Assenza per malattia
- Aspettativa per cariche pubbliche elettive
- Adozioni internazionali aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche
- Aspettativa senza assegni familiari per gravi motivi familiari
- Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie



- Richiamo alle armi o servizio volontario alla C.R.I.
- Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale
- Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.

Si sottolinea che i crediti che si dovessero conseguire nel medesimo periodo di esenzione non verrebbero considerati ai fini del soddisfacimento del proprio obbligo formativo.

**ESONERO:** sono esentati dall'obbligo formativo ECM i professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza durante l'esercizio dell'attività professionale e corsi di formazione manageriale:

- Annuale: se il corso eroga almeno 60 CFU/anno
- Parziale: viene riconosciuto una riduzione di 4 crediti al mese per i corsi di formazioni che abbiano una durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.

### **Visualizzazione crediti nella banca dati**

I crediti acquisiti non sono immediatamente visibili sul sito COGEAPS.

I Provider che erogano corsi ECM hanno 90 giorni di tempo dalla data di fine dell'evento per inviare all'Ente accreditante e al COGEAPS i nomi dei partecipanti che hanno acquisito i crediti. Tale principio vale anche per i corsi di *formazione a distanza* (FAD), i quali possono avere anche la durata di un anno (è pertanto possibile che per vedere comparire i crediti nel proprio profilo informatico, il professionista sanitario dovrà attendere 90 giorni a partire dalla data fine del corso e non da quella in cui ha personalmente terminato).

### **Sito Co.Ge.APS**

È possibile registrarsi al sito COGEAPS per verificare personalmente la propria situazione ECM con la seguente procedura:

- Consultare il sito **[www.cogeaps.it](http://www.cogeaps.it)**

- Cliccare a destra del video sull'icona con la lente di ingrandimento "Accesso Anagrafe Crediti ECM"
- Sul banner superiore del video cliccare "Registrazione"
- Inserire i dati richiesti nella maschera:
  - Codice Fiscale
  - Nome
  - Cognome
  - Indirizzo e-mail
  - Confermare indirizzo e-mail
  - Federazione: "A.N.A.P."
  - Ordine Collegio Associazione: "Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali"
  - Numero Iscrizione: "Inserire il numero della tessera ANAP composto da 4 cifre"
- Procedere con l'invio dei dati ed attendere le indicazioni del sistema.

### **Documenti comprovanti i crediti ECM conseguiti**

**Attestato ECM:** rilasciato dal Provider al termine di un evento e comprova la maturazione, da parte del professionista, di crediti ECM.

**Attestazione:** il professionista può richiedere in qualsiasi momento l'attestazione del numero di crediti formativi registrati nel sistema del COGEAPS.

**Certificazione:** l'acquisizione del numero di crediti uguale o superiore al numero di ECM previsti dall'obbligo formativo individuale consente l'emissione del certificato di assolvimento dell'obbligo formativo al termine del triennio di riferimento. Il certificato non riporta il numero di crediti conseguiti dal professionista ma ne certifica, con specifico numero di protocollo, l'assolvimento.

### **Sanzioni**

Conseguire i crediti ECM è obbligatorio per tutti i tecnici sanitari. Oltre ad essere uno dei requisiti per l'accreditamento delle aziende audioprotesiche agli elenchi regionali dei fornitori ASL

ai sensi del D.M. 332/99, il mancato assolvimento ECM è anche sanzionabile (Corte di Cassazione, sentenza numero 9868/15): il Ministero della Salute, nell'aprile 2015 ha avviato le procedure per la cancellazione, dall'elenco nazionale dei medici competenti, di quei medici, circa 6.500 iscritti su 11.000, che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione dell'avvenuta partecipazione al programma obbligatorio ECM 2011-2013 (art. 38, comma 3, D.Lgs. 81/08), necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente come prevede l'art. 2 del D.M. 4 marzo 2009.

La Segreteria ANAP fornisce a tutti gli associati un supporto costante:

- Riconoscimento dei crediti non censiti nella banca dati del COGEAPS (decorsi i tempi tecnici)
- Riconoscimento dei crediti derivanti dall'attività di tutoraggio
- Richieste per riduzioni/esenzioni ECM
- Dettaglio della propria posizione ECM
- Attestazione o Certificazione della propria situazione ECM.





Edito da



ecaedit

Pescara

Progetto grafico

**Lara D'Onofrio**

Coordinamento editoriale

**Dario Ruggeri**

**Valentina Faricelli**

**Virginia Gigante**

*[www.audioprotesista.it](http://www.audioprotesista.it)*



**FIA**  
FEDERAZIONE  
ITALIANA  
AUDIOPROTESISTI

ANAP - Via Alberto Mario, 8  
I-20149 MILANO  
Tel. 02.47996053  
Fax 02.47995538  
[www.fiaweb.it](http://www.fiaweb.it)

